

Allegato A

CONVENZIONE TIPO TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E.....

PER LA TRASMISSIONE - CONSULTAZIONE DEI DATI COMUNI RELATIVI AGLI ARCHIVI  
ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

Il Comune di Vado Ligure rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo d.ssa Norma Tombesi

e

L'Ente ovvero il Gestore di Pubblico Servizio .....

VISTI:

**Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni:**

**Art. 11.** Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

**Art. 18.** Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

**Art. 19.** Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. **La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali** e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

**D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 40 (come modificato dalla legge 183/2011):**

1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. **Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.**

2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

**D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 43 (come modificato dalla legge 183/2011):**

1. **Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni**, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, **si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione**

**certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.** Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente **apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali** ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, **le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici**, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

**D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 71:**

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare **idonei controlli**, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, **l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.**

**D.Lgs 07 marzo 2005 n.82 art 50**

1. **I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;** restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. **Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione**, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 24, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, **è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente**, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predisporre, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto

**D.Lgs 07 marzo 2005 n.82 art 58:**

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, **le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.** Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell' *articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

#### **Legge 07 agosto 1990 n. 241:**

**Art.3 bis:** uso della telematica- per consentire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

**Art. 15:** prevede la stipula di **accordi tra pubbliche amministrazioni** per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Art. 18:** autocertificazione – prevede l'adozione da parte delle P.A. di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l'acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni;

#### **D.Lgs 30 marzo 2001 n 165:**

**art. 2 comma 1 lettera C:** prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;

#### **La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3**

“ Per corrispondere ai numerosi quesiti posti dai comuni, inerenti ai collegamenti informatici tra le anagrafi comunali ed organismi vari, si precisa quanto segue. Com'è noto, l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 445 del 28.12.2000 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 37 del d.P.R. 223 del 30.5.1989, il quale prevedeva che i collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, dovessero essere autorizzati dal Ministero dell'interno. A seguito dell'intervenuta abrogazione, pertanto, **i comuni provvederanno ad autorizzare, direttamente, i predetti collegamenti con gli organismi sopra citati**, restando in capo al Ministero dell'interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive integrazioni.

Si reputa, però, opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, nella loro veste di ufficiali di governo, sulla necessità che **i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali** (leggi n. 1064 del 31.10.1955, n. 184 del 4.5.1983 e n. 675 del 31.12.1996).

Infine, si prega di richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, in generale, sul contenuto delle norme di cui al d.P.R. 445/2000, con particolare riferimento all'art. 59, commi 1 e 2, i quali recitano "per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti operanti al di fuori e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato. A tal fine, le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni dei documenti".;

**Le linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle P.A. art. 58 comma 2 del CAD**

#### **DATO ATTO CHE:**

- le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
- i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano efficaci ed efficienti;

- costituiscono violazioni d'ufficio la richiesta di certificazioni o di atti di notorietà;
- è previsto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra pubbliche amministrazioni per lo scambio di informazioni;
- è indispensabile soddisfare, mediante collegamento telematico, le richieste, da parte dell'Ente/ DEL Gestore di Pubblico Servizio....., di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni rese dai cittadini e permettere l'assolvimento delle funzioni Istituzionali del Comune, ottimizzando i tempi di lavoro e razionalizzando risorse umane ed economiche;

**CONVENGONO**

**ART. 1  
(oggetto della convenzione)**

Il Comune di Vado Ligure si impegna a garantire l'accesso automatizzato - via web attraverso la soluzione tecnica "client web e demos" all'uopo predisposta - dei dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe dell'ufficio Servizi Demografici del Comune. La consultazione di detto archivio avverrà senza alcuna connessione diretta all'anagrafe. Tale accesso sarà reso operativo in osservanza della presente convenzione, delle norme richiamate in premessa e delle norme (qui di seguito elencate), che, secondo il principio di finalità enunciato dall'art. 19 comma 2 lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., individuano la necessità istituzionale dell'Ente/Gestore di Pubblico Servizio.....al collegamento telematico dei dati anagrafici;

Elenco norme: (indicare i presupposti normativi in base ai quali l'Ente /Gestore di Pubblico Servizio .....necessita di visionare i dati anagrafici)

.....

Finalità (indicare le finalità istituzionali peculiari per le quali l'Ente / Gestore di Pubblico Servizio.....necessita di visionare i dati anagrafici)

.....

L'attualità della vigenza delle predette norme nonché della sussistenza delle finalità istituzionali dell'Ente / Gestore di Pubblico Servizio di cui sopra legittimanti l'accesso ai anagrafici di cui infra sarà verificata annualmente entro il 31.12.

A seguito della presente convenzione l'Ente/Gestore di Pubblico Servizio.....si impegna a non richiedere certificazioni anagrafiche e di Stato Civile ai cittadini residenti nel Comune di Vado Ligure;

Si impegna altresì a non richiedere al Comune di Vado Ligure di eseguire controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti l'autocertificazione e le sostituzioni di atto di notorietà;

**Art. 2  
(dati oggetto di accesso)**

Tenuto conto che le esigenze dell'Ente/ Gestore di Pubblico Servizio .....sono connesse all'attività.....(indicare il tipo di attività/o le diverse attività svolta/e dall'Ente/Gestore di Pubblico Servizio), delle finalità istituzionali e della normative di cui sopra, il Comune di Vado Ligure assicura l'accesso, attraverso il collegamento telematico, secondo il principio di proporzionalità enunciato nel codice di trattamento dei dati personali, all'archivio anagrafe e stato civile limitatamente ai dati di cui la legge ammette la divulgazione e ai dati non sensibili, ovvero dati identificativi oggetto di certificazione.

Elenco dati accessibili, in riferimento ai residenti nel Comune di Vado Ligure:

dati identificativi : nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale  
dati relativi all'indirizzo di residenza  
dati identificativi dei genitori e di indirizzo di residenza per i minori

### **Art. 3 (modalità di accesso e assistenza)**

L'accesso all'archivio di cui sopra sarà consentito mediante visura e stampa esclusivamente per ogni singola posizione. Elenchi degli iscritti nei registri e particolari elaborazione dei dati necessitano di specifica richiesta di autorizzazione al Settore Amministrativo - Servizio Demografici;

Il Comune di Vado Ligure non assicura che i dati summenzionati, all'atto della visura, siano aggiornati in tempo reale, poiché le variazioni anagrafiche necessitano di un adeguato tempo tecnico di inserimento.

L'accesso ai dati è assicurato via web attraverso una licenza d'uso aggiuntiva del programma *e -demos* in uso presso i servizi demografici che permette la creazione di uno specifico profilo di consultazione ad hoc per l'Ente o per il / Gestore di Pubblico Servizio.....

L'accesso consente di fruire esclusivamente di servizi di consultazione della banca dati con l'esclusione della possibilità di procedere allo scaricamento di dati.

Viene redatto a cura del Comune - con cadenza semestrale - un documento che riporti il volume e la frequenza degli accessi da parte degli utilizzatori (incaricati dal fruitore dei dati) del collegamento.

Tutti gli accessi al collegamento saranno loggati in modo da consentire di tracciare l'utente ed il relativo ruolo. Tramite i predetti strumenti potranno essere attivati periodici controlli da parte del Comune di Vado Ligure nonché, per il suo tramite, da parte del Garante della Privacy.

Il Comune di Vado Ligure, in caso di malfunzionamento del collegamento e /o dell'accesso ai dati, si impegna a garantire entro due giorni lavorativi l'attivazione del servizio di assistenza al fruitore dei dati. La segnalazione di malfunzionamento dovrà essere effettuata telefonando al centralino del Comune n. 019.886350 e rivolgendosi al Responsabile del servizio demografici d.ssa Caludia Rassati, la quale contatterà la ditta fornitrice della licenza d'uso "client web e demos".

### **Art. 4 (tutela della sicurezza dei dati e assistenza tecnica)**

L'Ente / Gestore di Pubblico Servizio..... procede al trattamento dei dati personali acquisiti osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti nel Codice della Privacy rispettando i canoni di procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite; garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo a nominare al proprio interno gli incaricati del trattamento dei dati ed ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli stessi, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

L'Ente / Gestore di Pubblico Servizio..... ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.

L'Ente / Gestore di Pubblico Servizio..... s'impegna altresì :

- a **non duplicare i dati resi disponibili** e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso
- a garantire che l'accesso ai dati verrà consentito **esclusivamente ai seguenti soggetti** :

nome ..... cognome..... nato  
a.....il..... C.F. ....  
ruolo .....

nome ..... cognome..... nato  
a.....il..... C.F. ....  
ruolo .....

nome ..... cognome..... nato  
a.....il..... C.F. ....  
ruolo .....

nome ..... cognome..... nato  
a.....il..... C.F. ....  
ruolo .....

- non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, **a cancellare** i dati ricevuti dal titolare.
- **a formare gli utenti** abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
- adottare al proprio interno procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa ed univoca della persona fisica dell'utente (**userid e password personali** di non meno di 8 caratteri alfanumerici da modificare obbligatoriamente almeno ogni sei mesi)
- **a non estrarre i dati per via automatica e massiva** allo scopo di e creare autonome banche;
- **a comunicare** tempestivamente all'amministrazione titolare eventuali **incidenti sulla sicurezza** occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa l'amministrazione titolare;

L'Ente/Gestore di Pubblico Servizio.....si impegna ad uniformarsi alle disposizioni della legge 30 giugno 2003, n. 196, individuando e comunicando al Comune contestualmente alla stipula della presente convenzione, il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.

Si impegna, altresì, a non consentire ad altri soggetti l'accesso alle banche dati oggetto della presente convenzione e a non divulgare a terzi le informazioni acquisite.

#### **Art. 5 (costo del collegamento)**

I costi del collegamento telematico – connessione internet - alla banca dati dono a carico dell'Ente/gestore di Pubblico Servizio .....

#### **Art. 6 (procedure tecnico-operative di collegamento)**

L'Ente/Gestore di Pubblico Servizio .....dovrà attenersi alle modalità procedurali contenute nella scheda tecnica che viene consegnata al momento della sottoscrizione della convenzione.

#### **Art. 7 (durata della Convenzione)**

La presente convenzione vale per tre anni, salvo recesso delle parti contraenti, a meno che non intervengano disposizioni giuridiche volte a modificarne i presupposti normativi nel qual caso decadrà anticipatamente.

#### **Art. 8 (forma e registrazione della Convenzione)**

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso e in quel caso le relative spese saranno a carico del richiedente.

Vado Ligure, li.....

PER IL COMUNE- IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PER L'ENTE/IL GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO